



MUNICIPIO DELLA CITTA' DI NARO

(Provincia di Agrigento)

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. Reg. Int/P.O. 1 47 del 24/04/2019	OGGETTO: Comune di Naro/ Fabrica Anna Maria, procedimento di secondo grado, conferimento incarico legale Avv. Antonietta Alongi e liquidazione acconto.
N. Reg. Gen. 177 del 24/04/2019	

IL CAPO SETTORE P.O. n. 1

PREMESSO CHE:

che in data 19/01/2015, da parte della Signora Fabrica Anna Maria, è stato notificato al Comune di Naro ricorso ex art. 414 c.p.c., innanzi al Tribunale Civile di Agrigento, sezione lavoro;

che con tale ricorso, la Signora Fabrica Anna Maria, ha chiesto che il Giudice accertasse e dichiarasse esistente il rapporto di lavoro subordinato di pubblico impiego quale assistente sociale, tra lei ed il Comune di Naro, a far data dall'11/11/1997 e pertanto venisse dichiarata l'illegittimità della cessazione del rapporto di lavoro a lei comunicata in data 16/07/2014;

che per effetto di ciò, la ricorrente ha chiesto che il Comune di Naro fosse condannato a provvedere all'immediata reintegra della ricorrente con il suo inserimento nella pianta organica, quale assistente sociale, con ricostruzione e sistemazione della sua situazione giuridica, economica e previdenziale, chiede inoltre la declaratoria della nullità dei contratti a termine da lei stipulati con il Comune di Naro con conseguente risarcimento danni;

che il Comune di Naro, poiché si trattava di contratti con i quali ha conferito alla ricorrente, incarichi per prestazioni di lavoro autonomo quale libero professionista a tempo determinato e incarichi per collaborazione continuata e coordinata e non sussisteva nessun rapporto di lavoro subordinato, con deliberazione giuntale n. 26 del 10/04/2015, si è costituito in giudizio nominando suo difensore l'Avv. Antonietta Alongi;

che il procedimento si è concluso con la sent. n. 390/19

che in data 02/04/2019, la controparte ha notificato la suddetta sentenza, in atti al prot. n. 4884 02/04/2019;

che come ha evidenziato, il difensore di fiducia del Comune di Naro, Avv. Antonietta Alongi, poiché sussistono sufficienti motivazioni per impugnare la sent. n. 390/19, il Comune di Naro con deliberazione giuntale n. 24 del 18/04/2019 ha autorizzato tale impugnazione;

CONSIDERATO CHE:

- la Giunta Comunale con deliberazione n. 24 del 18/04/2019, tenendo conto del Codice dei contratti pubblici e delle linee guida, approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la Delibera n. 907 del 24/10/2018, ha deliberato:
 1. di autorizzare la costituzione in giudizio;
 2. di demandare al Responsabile di questo Settore la definizione del procedimento di conferimento dell'incarico de quo, tenuto conto della direttiva ANAC in ordine alla sussistenza della consequenzialità dell'incarico, nonchè la successiva assunzione del corrispondente impegno di spesa;

RILEVATO CHE:

1. con riferimento ai servizi legali ex art. 17 comma 1 lett, d) del Codice dei Contratti Pubblici tra cui rientra l'incarico in oggetto, si afferma la configurazione della tipologia contrattuale del contratto d'opera intellettuale di cui all'art. 2229 e seguenti del C.C. ;
2. le linee guida approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con la Delibera n. 907 del 24/10/2018, forniscono le direttive per l' affidamento dei servizi legali alla luce della nuova disciplina contenuta nel Codice dei contratti pubblici;
3. secondo la suddetta normativa, è ammesso espressamente l'affidamento diretto al medesimo professionista precedentemente incaricato, contemplando il caso della consequenzialità tra incarichi (come in occasione dei diversi gradi di giudizio) qual' è il caso di specie;

4. è possibile dunque procedere all'affidamento diretto al medesimo professionista in risposta ai principi di efficienza ed efficacia, per un migliore soddisfacimento dell'interesse pubblico il principio di economicità viene rispettato con l'applicazione dei minimi tariffari come da regolamento;

RITENUTO CHE:

- occorre procedere al conferimento di incarico all 'Avvocato Antonietta Alongi già difensore del Comune di Naro nel procedimento di primo grado e prendere l'impegno di spesa relativamente al procedimento *de quo*;

VISTI:

- Il regolamento comunale per l'affidamento degli incarichi legali ;
- la deliberazione giuntales di autorizzazione n. 24 del 18/04/2019 , munita dei pareri di regolarità tecnica e contabile;
- la D.S. n. 48/2015 relativa alle attribuzioni di funzione ex art. 51 comma 3 bis della legge 142/90 così come recepito dalla legislazione regionale;

D E T E R M I N A

1. incaricare per la difesa del comune di Naro, nel procedimento di tra il Comune di Naro e la Signora Fabrica Anna Maria, in risposta ai principi di efficienza ed efficacia, l'Avv. Antonietta Alongi, già difensore del Comune di Naro nel procedimento di primo grado;
2. **impegnare** l'importo di **euro 1.000,00** da imputare al capitolo n. 10120801 art. n. 1 del bilancio del Comune di Naro, da **liquidare** a titolo d'acconto, con riserva di integrare lo stanziamento impegnato non appena il professionista farà pervenire lo schema di parcella presuntiva per tutto il procedimento.
3. Accreditar tale importo sul C.C. avente il seguente codice

IBAN: IT *****

IL RESP. DEL PROCEDIMENTO
(Dott.ssa Rosa Troisi)

IL RESPONSABILE DELLA P.O. 1
(Dott. Vincenzo Cavaleri)